

REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l'acido ossolinico e il morantel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pelle in proporzioni naturali» e, nel caso di suini e pol-
lame, il limite massimo di residuo riguardante il grasso si
riferisce a «pelle e grasso in proporzioni naturali».

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Il morantel è stato incluso nell'allegato I del regolamento
(CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il grasso, il fegato, il
rene e il latte di bovini e ovini. Tale voce va estesa a tutti
i ruminanti.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del
26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per
la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali
veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, in particolare
l'articolo 2,

(4) Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di con-
seguenza.

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato
dal comitato per i medicinali veterinari,

(5) Prima di applicare il presente regolamento occorre pre-
vedere un periodo adeguato per consentire agli Stati
membri di apportare le modifiche eventualmente neces-
sarie, in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni
all'immissione in commercio rilasciate a norma della di-
rettiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 6 novembre 2001, recante un codice comuni-
tario relativo ai medicinali veterinari⁽²⁾.

considerando quanto segue:

(1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate
nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad
essere somministrati agli animali da produzione alimen-
tare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE)
n. 2377/90.

(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente per i medi-
cinali veterinari,

(2) L'acido ossolinico è stato incluso nell'allegato I del rego-
lamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, la pelle e il
grasso, il fegato e il rene di polli e suini e per il muscolo
e la pelle in proporzioni naturali dei pesci, ad eccezione
degli animali che producono uova destinate al consumo
umano. Tale voce va estesa a tutte le specie da produ-
zione alimentare, ad eccezione degli animali che produ-
cono latte o uova destinate al consumo umano; nel caso
dei pesci questa voce si riferisce unicamente a «muscolo e

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato
conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1299/2005 della Commissione (GU L 206
del 9.8.2005, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).